



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Dipartimento di Psicologia

CLASSE: L-24 Scienze e tecniche psicologiche

REGOLAMENTO DIDATTICO

Articolo 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Torino il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della classe L-24. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze e tecniche psicologiche di cui al DM 16 marzo 2007 (*G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155*). Esso rappresenta trasformazione dal precedente Corso di in Laurea in Scienze e tecniche psicologiche da ordinamento 509 a 270 (DM 31 ottobre, n. 544, allegato C).
2. Il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Psicologia e non afferisce, attualmente, a nessuna Scuola.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, di seguito indicato con CCL.
4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
5. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di Psicologia, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Torino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Articolo 2

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali professionali

I laureati in Scienze e tecniche psicologiche devono:

- avere acquisito le conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline psicologiche;
- avere acquisito adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;
- avere acquisito competenze ed esperienze applicative;
- avere acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- possedere una buona conoscenza nelle discipline di base, come la M.PSI/01 Psicologia generale, la M-PSI/03 Psicometria; e le discipline BIO/09 Fisiologia; BIO/13 Biologia applicata; M-FIL/06 Storia della filosofia, con lo scopo di essere in grado di affrontare in modo scientifico problemi di natura psicologica.
- avere acquisito una preparazione di base adeguata per affrontare i percorsi specifici delle lauree magistrali attivate dal Dipartimento cui il Corso fa riferimento;
- avere acquisito adeguate abilità nell'utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
- possedere le basi culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari di tipo statistiche e informatiche che consentono di operare nei diversi ambiti lavorativi;
- conoscere i riferimenti deontologici e le normative europee che regolano la professione di tecnico psicologo nei vari contesti lavorativi;
- essere in grado di stendere rapporti tecnico-scientifici;

I laureati della classe potranno svolgere attività professionali in strutture pubbliche e private, nelle istituzioni educative, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore.

I laureati della classe, sotto la supervisione di un laureato magistrale in psicologia, potranno svolgere attività in ambiti quali i servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità sia per l'assistenza sia per la promozione della salute. Tali attività riguardano gli ambiti della valutazione psicometrica, psicosociali e dello sviluppo, nonché gli ambiti della gestione delle risorse umane nelle diverse età della vita.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di fondamenti teorici e di elementi operativi: della psicologia generale, sociale e dello sviluppo; delle metodologie di indagine; dei metodi statistici e delle procedure informatiche per l'elaborazione dei dati; dei meccanismi psicofisiologici alla base del comportamento; delle dinamiche delle relazioni umane;
- prevedono in ogni caso corsi finalizzati a un adeguato inquadramento delle discipline psicologiche e cognitive nel contesto delle scienze naturali, di quelle umane e sociali;
- comprendono in ogni caso, tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, seminari, attività di laboratorio, esperienze applicative, in situazioni reali o simulate, finalizzate all'acquisizione di competenze nelle metodiche sperimentali e nell'utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e sociale;
- includono attività con valenza di tirocinio formativo e di orientamento;
- includono non meno di 8 crediti a scelta dello studente.

Le attività formative sono realizzate mediante insegnamenti che possono corrispondere a moduli diversi o a tipologie di attività diverse (lezioni in aula, in laboratorio, esercitazioni, seminari). Inoltre, sono previsti o possibili corsi monografici, stage e tirocini.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

- Conoscenza e comprensione delle origini, dell'evoluzione e della struttura delle scienze psicologiche, preliminari al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento delle lauree magistrali.
- Conoscenza delle basi biologiche dell'attività psichica.
- Conoscenza della nascita e dello sviluppo della mente nell'ambito del ciclo di vita.
- Conoscenza dei metodi di base statistico-matematici per la ricerca psicologica e per le sue applicazioni.
- Conoscenza di base degli strumenti psicometrici e psicodinamici.
- Conoscenza delle dinamiche intrapsichiche, relazionali, emotive e psicosociali.
- Comprensione delle problematiche epistemologiche e deontologiche del lavoro psicologico.
- Gli obiettivi sono raggiunti attraverso l'insieme dei corsi di studio e delle attività pratiche (esercitazioni, seminari, tirocini, ecc ...). L'acquisizione di queste capacità e conoscenze è valutata attraverso le diverse forme istituzionali di verifica del profitto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

Basilare per la professione di tecnico psicologo e del futuro psicologo è la capacità di osservazione del comportamento individuale, gruppale, organizzativo, istituzionale e sociale, sia normale sia patologico, in chiave diacronica (evoluzione e sviluppo) e sincronica (osservazione delle relazioni interpersonali nel loro contesto storico-ambientale).

In rapporto all'acquisizione della precedente capacità di osservazione, il laureato deve acquisire capacità di ragionamento analitico e di stabilire correlazioni tra aspetti soggettivi, organico-biologici e storici.

L'acquisizione di queste capacità avviene soprattutto nell'ambito di attività pratiche ed esercitazioni svolte in parallelo ai corsi teorici. Fondamentale in questo ambito è anche l'attività di tirocinio. L'acquisizione di queste capacità e conoscenze è valutata attraverso le diverse forme di verifica del profitto (esami) e attraverso le relazioni del tutor di tirocinio.

Autonomia di giudizio (making judgements)

Il laureato deve acquisire capacità di somministrare, leggere e decodificare gli strumenti psicometrici, psicodiagnostici, formativi e di intervento psicosociale, sempre utilizzati sotto la supervisione dello psicologo. Deve anche acquisire la capacità di leggere e interpretare dati statistico-matematici e dati sperimentali derivati dalle attività di ricerca. Infine, deve essere capace di muoversi all'interno delle norme deontologiche e giuridiche, che regolano i rapporti con l'utenza e, in prospettiva, la professione dello psicologo.

L'acquisizione di queste capacità avviene nell'ambito sia dei corsi teorici sia delle attività pratiche, seminari ed esercitazioni svolte in parallelo. Fondamentale è anche l'attività di tirocinio. L'acquisizione di queste capacità e conoscenze è valutata attraverso le diverse forme di verifica del profitto e attraverso le relazioni del tutor di tirocinio.

Abilità comunicative (communication skills)

Il laureato deve acquisire capacità di cooperazione operativa con lo psicologo e con le altre figure professionali del settore, con le quali dovrà svolgere la sua attività lavorativa. Dovrà, inoltre, sviluppare le capacità di interazione e comunicazione con il pubblico, caratteristiche della sua attività professionale. Infine, dovrà dimostrare capacità di comunicazione delle conoscenze apprese nei corsi di studio in diversi contesti scientifici, professionali o relazionali. Queste capacità saranno sviluppate e verificate nel corso di attività seminariali e di tirocinio. La capacità di elaborare e comunicare le conoscenze acquisite sarà specificamente valutata nel corso della prova finale.

Capacità di apprendimento (learning skills)

Il laureato deve avere acquisito conoscenza e padronanza delle teorie e delle tecniche fondamentali delle scienze psicologiche, sia in funzione di un eventuale inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia nella prospettiva del proseguimento degli studi nelle lauree magistrali.

Il laureato deve dimostrare di saper apprendere dall'esperienza maturata e di saper modificare, aggiornare e arricchire le sue competenze professionali.

L'acquisizione di queste competenze si associa alla capacità di utilizzare strumenti informatici e linguistici (biblioteche, banche dati, software applicativi o analitici), finalizzati allo studio della psicologia e ai relativi aspetti professionali e applicativi. La valutazione di queste capacità, oltre al profitto dei singoli corsi, avviene principalmente nella prova finale.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il laureato in Scienze e tecniche psicologiche è preparato a svolgere attività professionali in qualità di collaboratore dello psicologo nell'ambito dei più diversi contesti organizzativi e di ricerca (di tipo pubblico e privato, del mondo dell'impresa e del mondo dei servizi).

Il laureato può anche accedere all'Esame di Stato per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo Professionale degli Psicologi.

Il Corso, infine, prepara all'accesso alle lauree magistrali in "Scienze e tecniche psicologiche e psicoterapeutiche".

Il Corso prepara alla professione di

Specialista in Scienze psicologiche e psicoterapeutiche (2.5.3.3.1).

Articolo 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Il corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche è ad accesso programmato. Il numero di studenti ammissibile è di 400, cui si aggiungono 9 posti riservati agli studenti non comunitari. Le modalità di accesso sono determinate annualmente con Decreto Rettorale.
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Per poter frequentare lo studente dovrà essere in possesso, inoltre, di un'adeguata preparazione iniziale. In particolare dovrà aver maturato un adeguato livello di conoscenze generali, capacità logico-formali, abilità analitiche, abilità di ragionamento ipotetico-deduttivo.
4. Dopo l'iscrizione, sarà pertanto necessario sostenere un test di valutazione (secondo modalità stabilite dal CCL e pubblicate nel Manifesto degli Studi – Guida dello studente), al fine di verificare

la richiesta adeguatezza della preparazione iniziale. Il test a risposta multipla, verterà su argomenti atti a valutare la preparazione di base, pertanto più vicini all'ambito delle discipline psicologiche, come le conoscenze in ambito storico-filosofico e psico-pedagogico, i fondamenti della biologia, della matematica e della statistica. La prova di ammissione valuta inoltre le attitudini al pensiero logico-deduttivo e la capacità di comprensione dei testi.

Specifica verifica delle conoscenze dello studente è effettuata per la lingua inglese.

5. A coloro che non superano il test saranno assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. I debiti formativi sono colmati attraverso corsi e lettorati organizzati dal Dipartimento.

6. SYLLABUS

La psicologia non richiede particolari contenuti ma una buona preparazione di base, generalmente acquisita alla fine del percorso degli studi nelle scuole medie superiori, con riferimento alle conoscenze relative:

- all'ambito storico-filosofico;
- ai fondamenti della biologia e della matematica.

Inoltre, si richiede:

- una buona attitudine al pensiero logico-deduttivo;
- una buona capacità dell'uso della lingua italiana e di comprensione di testi.

Articolo 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del triennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RDA (Regolamento d'Ateneo).

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.

4. Per gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche non è prevista la decadenza dalla qualità di studente. In caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCL della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non sia conseguito entro un periodo di tempo pari al triplo della durata normale del corso, tutti i crediti, sino ad allora maturati, saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

Articolo 5

Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti

1. Il Corso di Laurea non si articola in curricula

2. Il piano di studio è descritto nell'allegato n. 2, che è annualmente aggiornato. Esso è pubblicato sia nel Manifesto degli studi sia sul sito internet del Dipartimento.

Articolo 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici, approvato dal CCL e pubblicato nel Manifesto degli studi (Guida dello studente). L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Consiglio di Dipartimento di riferimento. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio e il calendario stabilito annualmente in base a quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art 23 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. I corsi sono di norma di 80 ore per 10 crediti, o di 64 ore per 8 crediti, o di 48 ore per 6 crediti, secondo una ripartizione del 32 % di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, e del 68 % di studio personale o di altre attività formative di tipo individuale.
3. Il Corso di Laurea, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; devono essere approvate singolarmente dal Consiglio di corso di Laurea e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCL di volta in volta.
4. Gli studenti del Corso di Laurea possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stages ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCL di volta in volta.
5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea, e approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento e deliberate dal competente organo accademico, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Articolo 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali consistono in un esame orale, che in parte può essere sostituito da un compito scritto o da relazione scritta sull'attività svolta, oppure da un test con domande a risposta libera o a scelta multipla, o da una prova di laboratorio, o da esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame è fissato all'inizio di ogni anno accademico.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico. Gli appelli sono ridotti a 3 per corsi non attivati nell'anno.

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Direttore, sentita la Commissione didattica competente.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione paritetica consultiva e del riesame competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami è comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli è assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
11. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni.
12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, per sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio.
13. Lo studente può presentarsi a un medesimo esame tre volte in un anno accademico.
14. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
15. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, sono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
16. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
17. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Articolo 8

Prova finale e lingua straniera

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 180 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella discussione di una breve dissertazione di circa trenta cartelle (o 60.000 caratteri).
2. L'argomento, scelto dallo studente, è concordato con il docente relatore. Il docente relatore può essere qualunque docente titolare di un insegnamento del Corso di Laurea. Qualora lo studente scelga un insegnamento fuori del Corso di Laurea e decida di preparare la prova finale con il docente di quell'insegnamento, dovrà richiedere l'autorizzazione al Consiglio del Corso di Laurea, motivando la propria scelta.
3. Lo scopo dell'elaborato finale è di dimostrare che lo studente ha acquisito capacità nella ricerca delle fonti bibliografiche, nel confronto critico dei contenuti e nella stesura di una relazione originale

su un argomento di interesse. L'elaborato ha anche un valore di esercizio per la tesi conclusiva della laurea magistrale. A scelta dello studente, sono ammessi anche lavori empirici di raccolta di dati di ricerca. Tuttavia, la valutazione dovrà tenere conto della qualità del lavoro svolto indipendentemente dalla sua forma (bibliografica o sperimentale) o dell'argomento trattato. Sarà, in particolare, valutata positivamente la capacità di sintesi autonoma ed originale degli argomenti trattati, mentre sarà oggetto di severa penalizzazione il plagio di concetti o porzioni di testo non citati.

4. La dissertazione va preparata sotto la guida di un relatore afferente al Corso di Laurea, a meno di specifica autorizzazione, da richiedersi al Consiglio di corso di Laurea motivatamente e specificando la natura della dissertazione.

5. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.

La prova finale è espletata secondo le seguenti modalità:

- La Commissione di laurea è composta da 5 a 9 membri. Compito della Commissione è formulare il giudizio finale e proclamare il conferimento del titolo.
- Ogni candidato è tenuto a presentare un elaborato scritto, concordato con un docente relatore, che ne segue la preparazione e formula il giudizio propositivo da presentare alla Commissione. Il docente relatore non può partecipare ai lavori della Commissione che valuta l'elaborato da lui seguito.
- Per l'attribuzione del voto finale (in 110/110) si dispone di 7 punti totali. Il relatore propone il voto (da 0 a 7 punti – 0 = scarso; 7 = molto meritevole). Il relatore può altresì suggerire la lode, considerando sia la qualità dell'elaborato sia il curriculum del candidato. Nel caso in cui il relatore proponga un punteggio da 0 a 4 punti, la Commissione può ratificare il voto proposto. Nel caso in cui il relatore proponga da 5 a 7 punti, la Commissione sottopone l'elaborato e il curriculum del candidato a un ulteriore esame per stabilire il voto finale.
- La lode può essere conferita per meriti della carriera complessiva dello studente. In particolare, se lo studente si laurea nei tempi previsti e se il voto finale, dato dalla somma del voto di media (in 110/110) più il voto attribuito alla prova finale, supera il valore 110/110. L'attribuzione della lode richiede in ogni caso l'unanimità della Commissione.
- Al Termine della seduta, la Commissione convoca i candidati e procede al conferimento del titolo.

6. I crediti relativi alla lingua straniera, associati alla prova finale previsti nella scheda delle attività formative, devono riguardare una delle lingue europee principali e si conseguono normalmente con apposite prove, secondo quanto indicato nei percorsi di studio.

Articolo 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

Articolo 10

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Non sono previste propedeuticità obbligatorie; tuttavia, il Manifesto degli studi indica la sequenza logica secondo cui i corsi dovrebbero essere seguiti.
2. La frequenza alle varie attività formative di norma non è obbligatoria.
3. Eventuali propedeuticità e necessità relative alla frequenza saranno regolamentate con specifiche delibere del CCL e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Manifesto

degli studi.

4. Non c'è obbligo di frequenza per gli insegnamenti del Corso di Laurea.

Articolo 11

Piano carriera

1. Il CCL determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCL.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

Articolo 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il Consiglio propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCL convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale è inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati. Nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Agli studenti che provengano da corsi di laurea della medesima classe, è assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di laurea.
3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 20 crediti (distribuiti sui tre anni) a titolo di "Attività formative a scelta dello studente".
4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in "Ulteriori attività formative" (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 8 crediti.
5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di Laurea della classe L-24, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di quelli previsti dal Regolamento didattico.
6. Qualora lo studente sia già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà, di volta in volta, esaminato dalla Commissione pratiche studenti e approvato dal Corso di Laurea.

N.	COGNOME	NOME	SETTORE	QUALIFICA	PESO	TIPO SSD
1.	ADENZATO	Mauro	M-PSI/01	PA	1	Base/Caratterizzante
2.	BOSCO	Francesca	M-PSI/01	PA	1	Base/Caratterizzante
3.	CALANDRI	Emanuela	M-PSI/04	RU	1	Base/Caratterizzante
4.	DE PICCOLI	Norma	M-PSI/05	PO	1	Base/Caratterizzante
5.	LOERA	Barbara Lucia	M-PSI/03	RU	1	Base/Caratterizzante
6.	PERUSSIA	Felice Giovanni	M-PSI/01	PO	1	Base/Caratterizzante
7.	RICOLFI	Luca Ostilio	M-PSI/03	PO	1	Base/Caratterizzante
8.	SCHMIDT	Susanna	M-PSI/01	RU	1	Base/Caratterizzante
9.	STEILA	Daniela	M-FIL/06	PA	1	Base
10.	TAMINETTO	Marco	BIO/09	PA	1	Base
11.	TARTAGLIA	Stefano	M-PSI/05	RU	1	Base/Caratterizzante
12.	TESTA	Silvia	M-PSI/03	RU	1	Base/Caratterizzante

Articolo 14 **Orientamento e Tutorato**

Il tutorato di consulenza allo studio è svolto dai docenti del Corso di laurea. Forme di tutorato attivo possono essere previste, specialmente rivolte agli studenti del primo anno, anche nel quadro della verifica dei risultati dell'azione di accertamento dei requisiti minimi e del recupero del debito formativo. L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale. Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle apposite strutture (Job Placement) attivate presso i servizi del Dipartimento per gli studenti – via Verdi 10. www.psicologia.unito.it (Sezione Servizi del Dipartimento per gli studenti – Job Placement)

Soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. B del DL n. 105/2003
Soggetti previsti nei Regolamenti di Ateneo

Mauro ADENZATO
Felice Giovanni PERUSSIA
Anna MIGLIETTA
Lara COLOMBO
Paola Fausta Maria MOLINA

A. Tutor

Cognome	Nome	Ruolo	SSD
Adenzato	Mauro	P.A.	M-PSI/01
Colombo	Lara	R.U.	M-PSI/06
Miglietta	Anna	R.U.	M-PSI/05
Molina	Paola	P.O.	M-PSI/04
Perussia	Felice	P.O.	M-PSI/01

Articolo 15

Commissione paritetica consultiva e del riesame

1. Nel Consiglio di corso di studio è istituita la Commissione paritetica consultiva e del riesame (CPCR), con compiti di istruzione e di proposta.
2. La Commissione è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un membro si dimetta o non dia più il proprio contributo per qualsiasi causa, la Commissione è ricostituita dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.
3. La Commissione ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui problemi relativi all'efficacia e alla funzionalità dei risultati dell'attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio; svolge funzioni di collegamento con le strutture didattiche per i problemi di sua competenza; propone eventuali attività didattiche integrative.
4. Il Presidente del Corso di studio può richiedere la convocazione d'urgenza della Commissione e intervenire alle sue adunanze. La Commissione è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo.

Articolo 16

Modifiche al regolamento

1. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal consiglio di dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di studio. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il regolamento didattico dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

Articolo 17

Norme transitorie

Gli studenti, che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche siano già iscritti in un ordinamento previgente, hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il Consiglio di corso di Laurea determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.